



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 111 – 20 APRILE 2022

Riunione del 11 aprile 2022

59.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA

TESSERATA:

– P. S.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente |
| - Avv. Andrea Varano | Componente |

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

S. P., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, e 16 Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito di presentarsi alle convocazioni del sodalizio di appartenenza e per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva al fine del rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della pallavolo.

oooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento in data 22 febbraio 2022, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva in data 23 febbraio 2022 la convocazione dell'atleta S. P. per l'udienza dell'11 aprile 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

All'udienza è presente il sostituto procuratore federale Avv. Mario Tobia mentre non compare nessuno per l'atleta S. P.



Ritiene il Tribunale che non esiste alcun dubbio sulla circostanza che la condotta dell'atleta, consistita nell'aver mancato di ottemperare all'invito di presentarsi alle convocazioni del sodalizio di appartenenza e nell'aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva al fine del rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della pallavolo, comporti la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, e 16 Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV ed in generale della normativa Fipav in materia di tesseramento e vincolo sportivo.

Come più volte dichiarato da questo Tribunale, essere tesserato e vincolato impone all'atleta l'assolvimento di una serie di oneri, tra i quali sicuramente rientrano, in ogni caso, rispondere alle convocazioni del sodalizio presso il quale sono vincolati e di sottoporsi a visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità sportiva e ciò fino a quando il vincolo non viene a cessare per concorde volontà delle parti o per decisione della competente autorità federale.

PQM

Il Tribunale Federale delibera:

applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 nei confronti dell'atleta P. S.

Roma, 19 aprile 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 aprile 2022